



# Sanità

Settimanale  
10-16 marzo 2009  
www.24oresanita.com

A QUATTRO MESI DAL "POKER" DI SENTENZE DELLA CASSAZIONE

## Danno non patrimoniale: cos'è cambiato?

Sono state definite una "svolta storica" le quattro sentenze sul danno esistenziale emanate l'11 novembre 2008 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, numeri 26972-26973-26974-26975. Dopo la prima fase di commenti (favorevoli o contrari) da parte di giuristi, magistrati, assicuratori e medici legali, si comincia ora a valutare cosa è cambiato e cosa cambierà. Compito arduo, perché i temi sul tavolo sono tanti e di non facile soluzione.

«La sentenza rappresenta non solo un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza, così il Consigliere di Cassazione Travaglino (estensore dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite) al recente convegno che si è svolto a Bologna il 21 febbraio scorso, organizzato dall'Associazione di medici legali e giuristi "Melchiorre Gioia", nel corso del quale, in presenza di avvocati, universitari e magistrati, si è cercato di fare il punto della situazione a tre mesi dall'uscita delle sentenze.

Come noto, infatti, in Cassazione Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sull'esistenza o meno del danno esistenziale, ha colto invece l'occasione di allargare il campo di indagine e ridisegnare l'intera materia del danno non patrimoniale, coinvolgendo anche la tradizionale figura del "danno morale" e fissando principi giurisprudenziali cardine ai quali, da ora in avanti, occorrerà riferirsi.

La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio subito. Ma non può andare oltre, e sono bandite le "duplicazioni" risarcitorie. In questo

senso le voci di danno tradizionalmente riconosciute anche per i danni da risarcimento professionale in Sanità (danno biologico, morale ed esistenziale) non possono più essere considerate quali voci "autonome" di danno da liquidarsi separatamente, ma solo voci descrittive della complessiva situazione di pregiudizio venuta a crearsi in capo a un soggetto (per esempio, un paziente) nel caso di responsabilità di un terzo (per esempio, il medico).

Il principio teorico sembra, di per sé, semplice e chiaro, ma il problema nasce subito, all'atto pratico, quando si deve andare a valutare "cosa" chiedere e, soprattutto, "come" quantificare tale danno complessivo.

**Il danno biologico.** Cominciamo dal danno biologico (si può dire quasi sempre presente nei risarcimenti in Sanità): la definizione tradizionale è stata quella di "menomazione psico-fisica" della persona medicalmente accertabile e liquidabile con le tradizionali tabelle dei singoli Tribunali a cui si aggiungeva il danno morale e (qualche volta) il danno esistenziale. Le sentenze richiamano oggi, invece, per tutti i settori (anche quello sanitario), la definizione di danno biologico di cui all'articolo 138 del Dlgs 209 (Codice delle assicurazioni private) che così lo qualifica «lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato».

Poiché gli interpreti sembrano quasi tutti concordi nel ritenere che l'«incidenza negativa sulle attività

quotidiane» e gli «aspetti dinamico-relazionali» vanno a coprire quello comunemente chiamato "danno esistenziale" (il danno al c.d. "fare eredituale") si può pensare che - almeno per le micropermanenti di cui alla tabella del Dm 3 luglio 2003 - la voce "danno esistenziale" verrà liquidata attraverso la c.d. "personalizzazione del danno biologico" consentita oggi dallo stesso Dm di cui sopra.

**Rebus danno morale.** Ma il vero nodo della questione sembra il danno morale. Dato atto che tutta la giurisprudenza intervenuta non sembra averne messo in discussione la sussistenza (Cass. 479/2009; Cass. 557/2009; Trib Torino 27 novembre 2008, Cass. 469/2009), è però del tutto pacifico - sul tema le sentenze sono chiarissime - che deve considerarsi abolito ogni automatismo liquidativo (tradizionalmente in presenza di danno biologico, un terzo o metà dello stesso). Esistono allora dei criteri per misurare la sofferenza interiore? Oppure l'unico criterio è quello equitativo del giudice, che però apre la strada a possibili disuguaglianze?

A questo punto, comincia a farsi strada l'ipotesi - in presenza di danno biologico - di lavorare intorno a criteri di quantificazione della sofferenza legati a dati oggettivi quali i tempi di ospedalizzazione, il numero di interventi, l'eventuale necessità di ausili per lo svolgimento di attività del quotidiano, eventualmente utilizzando i parametri internazionali stabiliti dall'Icidi - International classification of impairment, disabilities, and handicaps.

Silvia Stefanelli



HOME PAGE



ARCHIVIO

Archivio fino al 2003  
Archivio dal 2004



RUBRICHE

Approfondimenti  
Appuntamenti  
Biblioteca  
Controcorrente  
Legale  
Punto d'incontro  
Tempo libero  
Odontoiatria  
Sanità romana **NEW!**

DOCUMENTI

Cultura  
Etica  
Legislazione  
Ricerca



LINK UTILI

Minist. della Salute  
Ist. Sup. di Sanità  
C.N.R.  
Ispesl



05/03/2009

Iscrizione gratuita  
alla NEWSLETTER!

LOGIN

Utente:   
Pass:

IL GIORNALE IN PDF



INSERTI online

Asmi **NEW!**  
Assum  
HomeoCity

Chi siamo  
Scrivi al direttore  
Info e pubblicità

**Abbonati on-line!**

Questo sito ha  
accettato i Codici di  
regolamentazione

**A.S.M.I.**

ed è associato



Direttore  
**Mario Bernardini**

Direzione,  
Com.Scientifico,  
Amministrazione  
Via Valpolicella, 19  
00141 Roma  
P.IVA n. 06923261009  
Tel e fax 06/86398937  
e-mail:  
[redazione@numedonline.it](mailto:redazione@numedonline.it)  
Registro della Stampa del  
Trib. di Roma n.326/2000  
Iscrizione al ROC n.9856  
del 10/07/2002

Roma 23 febbraio 2009

## Medicina Legale

(Studio Stefanelli)

### Un importante Convegno sul 'danno esistenziale' si è svolto a Bologna il 21 febbraio scorso con oltre 1300 partecipanti.

A tre mesi della "epocale" sentenza Cassazione Sezione Unite 11 novembre 2008 n. 26972 si è svolto a Bologna un importante convegno organizzato dall'**associazione medico giuridica Melchiorre Gioia**, presieduta dal **dr. Giovanni Cannavò**, in collaborazione con la Fondazione Forense di Bologna. Straordinaria, per un convegno scientifico, la partecipazione: circa **1300 tra giuristi, magistrati, medici legali ed assicuratori**; i relatori - tutti di altissimo livello - hanno fatto il punto sulla giurisprudenza successiva intervenuta dopo la sentenza e sulle prospettive future.

Come noto infatti la sentenza delle Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sull'esistenza o meno del danno esistenziale, ha colto invece l'occasione per allargare il campo di indagine e ridisegnare **l'intera materia del danno non patrimoniale**, coinvolgendo anche la tradizionale figura del danno morale e stabilendo principi giurisprudenziali cardine ai quali, da ora in avanti, occorrerà riferirsi. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio subito, ma non andare oltre.

In questo senso le "tradizionali" voci di danno (danno biologico, morale ed esistenziale) non sono più da considerarsi quali voci "autonome" di danno da liquidarsi separatamente, ma solo voci descrittive delle diverse situazioni di pregiudizio in capo alla persona, da provarsi tra l'altro specificamente nel corso della causa dagli avvocati dei soggetti lesi.

Questi i principi della sentenza che lasciano però sul campo una serie di problemi complessi ed irrisolti.

Se infatti gli avvocati dei pazienti/consumatori evidenziano a chiara voce che la decisione porterà una diminuzione del quantum del risarcimento, dall'altro lato l'architettura giuridica del sistema deve muoversi per valutare con correttezza **"cosa" risarcire** e **"come misurare" il risarcimento**, con l'obiettivo non si risarcire molto o poco ma trovare insieme criteri di giustizia e proporzionalità.

Su questi aspetti si sono confrontati al mattino gli avvocati Gracis, Dal Lago nonché il prof. Avv. Peccenini e l'avv. Berti, difensori nelle cause che hanno portato all'emanazione della sentenza, e nel pomeriggio il prof. Avv. Cendon e la prof. Ziviz dell'Università di Trieste, emeriti studiosi del danno esistenziale, nonché il prof. Ponzanelli, il giudice Damiano Spera del Tribunale del Milano (presso il quale si stanno già predisponendo le "nuove tabelle" per il danno alla persona) e il dott. Travaglino, giudice di Cassazione estensore dell'ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite. Il convegno è stato moderato dal prof. Massimo Franzoni, ordinario di Diritto Civile e Coordinatore del Comitato Giuridico della Melchiorre Gioia.

Nella generale consapevolezza che la sentenza rappresenta un nuovo punto di partenza e di riflessione nel complesso tema del danno alla persona.

(Per approfondimenti Associazione M.Gioia - Tel. 050-8312194 - e-mail [info@melchiorregioia.it](mailto:info@melchiorregioia.it))